



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.336/04

Reg.Dec.

N. 6758 Reg.Ric.

ANNO 1999

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6758/1999 proposto dalla Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore della giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Arria e Gustavo Romanelli, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria, n. 5;

contro

Mineraria Mantovana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Zanetti e Alessio Petretti, ed elettivamente domiciliata presso il secondo di essi, in Roma, Via degli Scipioni, n. 268/A;

Toni Gastone, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia n. 401 del 13 maggio 1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Mineraria Mantovana s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7 novembre 2003 il Consigliere
Francesco Caringella;

Uditi l'avv. Pafundi per delega dell'avv. Romanelli e l'avv. Petretti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La Provincia di Mantova propone appello avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi proposti dal signor Toni Gastone, ha annullato:

- la deliberazione del Consiglio provinciale di Mantova 30.05.1995 n. 48/2019 con la quale sono stati approvati i criteri per la ripartizione tra le ditte richiedenti del materiale da estrarre nell'ambito del piano provinciale delle cave;

- in parte qua, l'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciata con deliberazione della giunta provinciale in data 10.7.1995 n. 998/1911;

- la deliberazione della giunta provinciale di Mantova, resa in data 26.2.1996, n. 118/1911, con la quale, a modifica delle mutate autorizzazioni del 1995, ne veniva limitata l'efficacia.

La parte appellante ripropone le eccezioni preliminari articolate in prime cure e contesta nel merito le argomentazioni poste a sostegno del decisum di prime cure.

Resiste la Mineraria Mantovana s.r.l., subentrata al ricorrente originario nei rapporti controversi.

All'udienza del 7 novembre 2003 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Si devono in via preliminare esaminare i motivi di appello con i quali si ripropongono le esenzioni preliminari già svolte in primo grado.

2.1. Con la prima eccezione si deduce la sopravvenuta carenza di interesse dell'originario ricorrente Toni Gastone, per avere questi ceduto in corso di giudizio alla Mineraria Mantovana s.r.l. i diritti relativi all'attività estrattiva.

L'eccezione è infondata.

In disparte il residuo di un interesse alla coltivazione del ricorso ai fini del conseguimento di una tutela risarcitoria, è sufficiente osservare che, alla stregua dell'art. 111 del codice di procedura civile, il verificarsi di una successione a titolo particolare non incide sulla prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, con salvezza del diritto di intervento dell'avente causa.

L'interesse alla proposizione del ricorso al fine del perseguimento della tutela risarcitoria non è inoltre inciso dal sopravvenire dell'approvazione della revisione del piano cave avvenuto con delibera di approvazione del Consiglio della Regione Lombardia n. 779 del 23.12.1997.

Si deve poi aggiungere, capovolgendo l'angolazione suggerita dall'appellante, che la supposta inutilità della sentenza gravata alla luce della nuova disciplina di piano porrebbe il diverso problema dell'attualità dell'interesse alla proposizione e coltivazione del gravame.

2.2. Non è infine suscettibile di favorevole considerazione l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa evocazione in giudizio di almeno uno dei controinteressati, da individuarsi nelle imprese che si sono avvantaggiate della regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni in esame.

Si deve, al riguardo, richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale, pertinente al caso di specie, secondo cui i controinteressati destinatari della notifica del ricorso introduttivo devono essere nominati o facilmente ricavabili dal provvedimento impugnato, situazione non rintracciabile con riferimento ad una determinazione programmatica di carattere generale, non rivolta a destinatari specifici.

2.3. Quanto, infine, alla dedotta inammissibilità del ricorso in ragione dell'omessa notifica alla Regione Lombardia, è sufficiente rammentare che il ricorso originario ha investito esclusivamente le determinazioni adottate dalla Provincia di Mantova nell'esercizio dei poteri riservati alla stessa dalla legge regionale n. 18/1982.

3. L'appello nel merito è infondato.

E' sufficiente osservare al riguardo che i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, al pari dei precetti costituzionali in tema di tutela della libera iniziativa economica, ostano in radice dell'adozione di misure normative e, a fortiori, di determinazioni amministrative di tipo protezionistico, volte ad operare una discriminazione delle chance competitive delle imprese sulla base della nazionalità, della sede ovvero di altri profili estrinseci alle effettive potenzialità economiche. Ne discende nella specie l'illegittimità della deliberazione 30 maggio 1995, n. 48/2109 con la quale il Consiglio provinciale di Mantova ha stabilito criteri per la ripartizione, tra le ditte richiedenti, del materiale da estrarre nell'ambito del piano provinciale cave, distinguendo tra "nuove imprese" (ossia le imprese che non abbiano svolto attività analoghe in ambito provinciale o non abbiano altri requisiti) ed "imprese esistenti", e concedendo a queste ultime

una più cospicua potenzialità estrattiva. La distinzione in parola impedisce l'apertura effettiva del mercato della ghiaia a nuove imprese e finisce per acquisire un sapore schiettamente protezionistico in favore delle imprese operanti in sede locale o, comunque, già radicate nel settore; tanto in chiara contrapposizione con le coordinate costituzionali in tema di libertà di iniziativa economiche e, soprattutto con i precetti comunitari che, nella logica della creazione di uno spazio di mercato europeo effettivamente unico, impedisce scelte nazionali intese a frapporre ostacoli aprioristicamente discriminatori al dispiegarsi delle libertà di stabilimento e della libertà di circolazione di persone beni e servizi.

4. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo fissata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna il Comune di Mantova al pagamento, in favore della Minieraria Mantovana s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 7 novembre 2003 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -, con l'intervento dei Signori:

N.R.G. 6758/1999

Mario Egidio SCHINAIA	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Carminè VOLPE	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere
Francesco CARINGELLA	Consigliere Est.

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria